Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Giovedì, 15 aprile 1926** — **Numero 88**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

CASA REALE

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

CASA REALE

AVVISO DI CORTE.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi, alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Don Angelo Morales, il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di San Domingo.

Roma, 15 aprile 1926.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 874.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 560.
Conversione in legge dei Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020, e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca italiana di sconto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge 28 dicembre 1921, n. 1861; 3 gennaio 1922, n. 1; 2 febbraio 1922, n. 27; 5 febbraio 1922, n. 32; 13 marzo 1922, n. 289; 15 marzo 1923, n. 553; 15 settembre 1923, n. 2020, e 21 ottobre 1923, n. 2189, contenenti disposizioni modificative del Codice di commercio in relazione alle norme del concordato preventivo, e provvedimenti per la liquidazione della Banca italiana di sconto.

Art. 2.

Fra i poteri del Comitato liquidatore della Banca italiana di sconto, determinati dal R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2189, è compresa anche la facoltà di cedere in blocco all'Ente sovventore, Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, le attività della liquidazione in pagamento a stralcio delle sovvenzioni ricevute e di procedere alla conseguente e irrevocabile chiusura della liquidazione stessa, mediante deliberazione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La cessione in parola è esente da qualunque tassa di registro e di bollo.

Dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la deliberazione del Comitato liquidatore diventerà obbligatoria in confronto di tutti gli interessati. Contro di essa non è ammesso alcun reclamo o opposizione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 875.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 559.
Dichiarazione di pubblici monumenti dei Viali e dei Parchi della Rimembranza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Viali e i Parchi della Rimembranza, dedicati, nei diversi Comuni del Regno, ai caduti nella guerra 1915-1918 e alle vittime fasciste, sono pubblici monumenti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 876.

LEGGE 25 marzo 1926, n. 561.

Conversione in legge del R. decreto 11 settembre 1925, n. 1733, recante provvedimenti in materia di credito agrario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1733, recante provvedimenti in materia di credito agrario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 877.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 590.

Conversione in legge del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva una convenzione per l'impianto di una centrale termo-elettrica nel Mugello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 28 agosto 1924, n. 1549, che approva la convenzione per l'impianto di una centrale termo-elettrica nel Mugello.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 878.

LEGGE 21 marzo 1926, n. 591.

Conversione in legge del R. decreto 13 novembre 1924, n. 2149, che proroga alcuni termini di disposizioni pei terremoti del 10 settembre 1919 e del 1° dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 13 novembre 1924, n. 2149, col quale si prorogano alcuni termini per le località danneggiate dai terremoti del 10 settembre 1919 e 1° dicembre 1921.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 879.

REGIO DECRETO 11 febbraio 1926, n. 584.

Approvazione del regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 ottobre 1874, n. 2238;

Visto il R. decreto 6 agosto 1922, n. 1481, che approva il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese del Ministero per l'industria e il commercio;

Visto il R. decreto 6 agosto 1922, n. 1482, che approva il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese del Ministero dell'agricoltura;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1923, n. 313, che approva il regolamento per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione ed il pagamento delle spese del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Visto il R. decreto 3 luglio 1923, n. 1439, che ha istituito il Ministero dell'economia nazionale;

Considerata la necessità di unificare i suddetti regolamenti e di apportare in essi alcune modificazioni in base alle nuove disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, che detta nuove norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'economia nazionale e da quello per le finanze, per i servizi da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese in servizio del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Sono abrogati i sopra indicati Regi decreti 7 ottobre 1874, n. 2238; 6 agosto 1922, n. 1481; 6 agosto 1922, n. 1482;

1° febbraio 1923, n. 313, e tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 70. — COOP

Regolamento per le spese da farsi ad economia e per la liquidazione e pagamento delle spese del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 1.

Potranno farsi ad economia le spese seguenti, nel limite di L. 30,000 in servizio sia dell'Amministrazione centrale, sia delle Amministrazioni, uffici e stabilimenti che ne dipendono:

a) compre, riparazioni e adattamento di mobili, utensili, strumenti, arredi e decorazioni di locali, riparazioni di autoveicoli ed acquisto dei combustibili, lubrificanti ed altri materiali di consumo per tali mezzi;

b) illuminazione e riscaldamento di locali sia in via ordinaria, sia in via straordinaria;

c) riparazioni ai locali d'ufficio e di qualsiasi manufatto adibito in vari servizi;

d) provviste di reagenti chimici e combustibili per i laboratori;

e) trasporti, spedizioni e noli di vettura a trazione meccanica o animale;

f) provviste e riparazioni di oggetti scientifici, macchine, strumenti, collezioni e suppellettili scientifiche;

g) spese di cancelleria, stampa, litografia, ecc., in quanto non siano assunte dal Provveditorato generale dello Stato;

h) diplomi, medaglie, premi;

i) pubblicazioni di vario genere, riviste e abbonamenti a periodici;

l) acquisti di semi, piante, uova di pesce ed avannotti, ed altre spese per esperienze agrarie e piscicole, tanto nello Stato che all'estero;

m) acquisto di insetticidi, antigrittogamici;

n) acquisto di attrezzi agrari regionali, di attrezzi e strumenti per la lotta e la distruzione di insetti nocivi e per l'allevamento di insetti utili, di strumenti, oggetti e pubblicazioni per l'esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano;

o) studi, rilevamenti per compilazioni di progetti, esperienze di qualunque natura e acquisto di oggetti necessari per tali esperienze;

p) seme bachi;

q) api vive selezionate.

Art. 2.

Tutti i lavori di adattamento e riparazioni di locali, gli acquisti e riparazioni di arredi e mobili di ufficio, quando superino le L. 1000, prima del pagamento debbono essere collaudati da persona perita a ciò delegata dal Ministero. Dal collaudo debbono essere escluse le persone che abbiano avuto ingerenza nell'ordinazione ed esecuzione dei lavori e forniture, o che appartengano all'ufficio che dovrà provvedere al pagamento.

Art. 3.

I capi di singoli uffici provinciali potranno ordinare, sotto la propria responsabilità e nel limite delle somme messe a loro disposizione, senza la preventiva autorizzazione del Ministero, le spese in economia che non superino le L. 200, nonchè quelle di importo anche superiore, le quali però rivestano i caratteri di evidente necessità e di assoluta urgenza, caratteri che debbono essere posti in evidenza con speciale motivazione da allegarsi ai documenti giustificativi della spesa. Il Regio ufficio centrale di metereologia e geofisica e i Regi osservatori dipendenti potranno, senza la preventiva autorizzazione del Ministero e nel limite delle anticipazioni avute, provvedere in economia a pagamenti di spesa fino a L. 1000.

Art. 4.

Le note di lavoro o forniture debbono essere fatte in triplice esemplare uno dei quali deve rimanere presso il Ministero; esse devono segnare le forniture, i lavori da pagarsi, le date loro, e accennare il servizio nel cui interesse vennero fatte, il nome, cognome e domicilio della persona cui dovranno essere pagate.

Le fatture e le note non potranno essere pagate se non sono provviste del nulla osta per il pagamento, che sarà accompagnato dalla dichiarazione del collaudo eseguito, quando la spesa superi le L. 1000.

Art. 5.

Nei casi di spese da pagarsi con aperture di credito, i resoconti dei funzionari delegati trimestrali e finali dovranno essere spediti in tre esemplari: uno in originale con i documenti giustificativi da unirsi al decreto di discarico, gli altri due in copia ad uso amministrativo, una delle quali è conservata nell'ufficio amministrativo del Ministero.

Art. 6.

Nel caso di dispersione o distruzione di qualche documento che dovesse corredare i resoconti od altrimenti dar luogo a qualche operazione contabile di pagamenti o rimborsi, si supplirà con un duplicato, e ove questo non sia possibile, con una dichiarazione od altro titolo equivalente.

Art. 7.

I regolamenti per i servizi da farsi in economia e per il pagamento delle spese in servizio dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, approvati con Regi decreti 6 agosto 1922, n. 1481; 6 agosto 1922, n. 1482; 1° febbraio 1923, n. 313, sono abrogati. Sono del pari abrogate tutte le altre disposizioni contrarie al presente regolamento

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 880.

REGIO DECRETO 3 aprile 1926, n. 588.

Maggiori assegnazioni, per spese varie, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi a fianco segnata:

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie . . . . L. 3,300,000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 15 - Pensioni ordinarie . . . . » 3,000,000

Ministero della guerra:

Cap. n. 21 - Ufficiali in aspettativa, ecc. . » 30,000,000

Ministero della marina:

Cap. n. 21 - Pensioni ordinarie (personale lavorante) . . . . » 5,700,000

Ministero dell'economia nazionale:

Cap. n. 18 - Pensioni ordinarie. . . . . » 2,800,000

Totale . . . L. 44,800,000

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 74. — COOP

Numero di pubblicazione 881.

REGIO DECRETO 7 marzo 1926, n. 589.

Costituzione di un unico Servizio approvvigionamenti per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle poste e telegrafi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che stabilì il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, che costituì l'Azienda per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 giugno 1910, n. 531, che apportò modificazioni agli ordinamenti contabili delle poste e dei telegrafi;

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, sull'ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Riconosciuta la opportunità di affidare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, anche gli acquisti, i collaudi, la custodia e la distribuzione dei materiali e degli utensili di ogni genere per l'amministrazione dei servizi postali, telegrafici e telefonici eccettuati quelli che vengono acquistati a cura del Provveditorato generale dello Stato, ferma restando tra le dette Amministrazioni l'attuale separazione di ordinamento, di bilancio e di personale;

Sentito il Consiglio di amministrazione postale-telegrafico e quello delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'acquisto, il collaudo, la custodia e la distribuzione dei materiali e degli utensili di ogni genere necessari agli impianti ed all'esercizio dei servizi postali, telegrafici e dei servizi dell'Azienda telefonica ed ai lavori, che l'Amministrazione postale-telegrafica compie per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi, sono eseguiti dal Servizio degli approvvigionamenti presso le Ferrovie dello Stato.

E' fatta eccezione per gli acquisti di urgenza e per quelli, che importino piccole spese, i quali possono essere direttamente eseguiti dall'Amministrazione postale-telegrafica o dall'Azienda per i servizi telefonici.

Nulla è innovato relativamente alla fornitura di stampati, modelli e materiali, eseguita a cura del Provveditorato generale dello Stato.

Art. 2.

Il Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato provvede su richiesta della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, alla quale direttamente, per questa parte di servizio, rende conto del proprio operato, osservando le norme del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, che stabilì il nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica e dei successivi Regi decreti-legge modificativi.

Art. 3.

Per il pagamento dell'importo degli acquisti, effettuati ai sensi dell'art. 1, comma 1°, del presente decreto, l'Amministrazione postale-telegrafica e l'Azienda per i servizi telefonici provvedono coi fondi stanziati nel proprio bilancio, a rimborsare l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Sono consentite anticipazioni nel limite di 1,000,000 di lire.

Art. 4.

Con decreti dei Ministri proponenti sarà provveduto alla soppressione del Magazzino centrale dei materiali telegrafici e del Magazzino centrale dei materiali postali, e a discipli-

nare il deposito degli stampati o dei materiali forniti dal Provveditorato generale dello Stato.

Il deposito centrale degli apparati telegrafici e relativi pezzi di ricambio e degli strumenti di misura, viene annesso all'Officina centrale telegrafica.

Nulla è innovato riguardo ai depositi dei materiali postali e telegrafici e degli stampati, esistenti presso le Direzioni provinciali postali-telegrafiche, ed i Circoli delle costruzioni telegrafiche.

Il Servizio approvvigionamenti presso le Ferrovie dello Stato ed i suoi organi territoriali forniscono alle Direzioni ed ai Circoli predetti i materiali di mano in mano richiesti per il tramite dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.

Fino a quando non abbia avuto effetto la soppressione di cui al primo comma del presente articolo, la gestione dei Magazzini centrali, sarà continuata secondo gli ordinamenti vigenti, alla dipendenza del Servizio approvvigionamenti delle Ferrovie dello Stato

Saranno approvate con decreto dei Ministri proponenti, le riduzioni di posti da effettuarsi nei ruoli dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in conseguenza dell'attuazione del presente decreto.

Il personale appartenente alla detta Amministrazione, che sia o venga comunque adibito ai servizi contemplati nel presente decreto, rimarrà in ogni caso inscritto nei ruoli dell'Amministrazione medesima e sottoposto a tutte le disposizioni concernenti il personale da essa dipendente.

Art. 5.

L'ordinamento dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie e dell'Istituto superiore postale e telegrafico, sarà modificato in guisa da coordinare il loro funzionamento.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme necessarie per la esecuzione del presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 75. — COOP

Numero di pubblicazione 882.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1926, n. 595.

Franchigia doganale per i residui della distillazione di oli minerali destinati ad essere usati per la distruzione di larve di zanzare malarigene.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni successive;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'attuazione della difesa antimalarica, mediante la distruzione delle larve di zanzare malarigene nelle raccolte idriche, in cui le larve medesime si sviluppano;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono ammessi in esenzione da dazio i residui della distillazione di olî minerali destinati ad essere usati per la distruzione delle larve di zanzare malarigene negli stagni ed in tutte le altre raccolte idriche ove le dette larve si sviluppano, sotto osservanza delle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1926
Atti del Governo, registro 247, foglio 77. — COOP

Numero di pubblicazione 883.

REGIO DECRETO 21 marzo 1926, n. 542.

Autorizzazione alla Regia università di Milano ad accettare taluni legati disposti in suo favore.

N. 542. R. decreto 21 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Regia università di Milano viene autorizzata ad accettare taluni legati disposti in suo favore dal dott. Giovanni Rizzi fu Pietro.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 884.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1926, n. 546.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile di Viera Rivò, frazione del comune di Coggiola.

N. 546. R. decreto 21 febbraio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Viera Rivò, frazione del comune di Coggiola, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 885.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 522.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Monza-Trezzo-Bergamo.

N. 522. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Monza-Trezzo-Bergamo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 886.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 523.

Approvazione del nuovo statuto del Monte di pietà di Cagliari.

N. 523. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Cagliari.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1926.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926.

Revoca di nomina ad agente di cambio presso la Borsa di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 giugno 1925, col quale venne, fra gli altri, nominato agente di cambio per la Borsa di Firenze il sig. Tentori Mario;

Ritenuto che lo stesso è venuto a trovarsi col 21 novembre 1925 in istato di insolvenza, per cui è intervenuta il 23 novembre detto, sentenza dichiarativa di fallimento;

Visti i decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 29 luglio 1925, n. 1261;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 21 novembre 1925 è revocata la nomina del sig. Tentori Mario ad agente di cambio presso la Borsa valori di Firenze disposta con Nostro decreto del 9 giugno 1925.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1926.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita adottate dalla Società anonima italiana di assicurazioni e riassicurazioni «Atlante», con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Considerato che con decreti Ministeriali 19 settembre 1925 e 26 dicembre 1925 la Società italiana di assicurazioni, anonima «Atlante», capitale sociale L. 15,000,000, versate lire 5,450,000, sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana e sono state approvate le condizioni generali di polizza ad alcune tariffe di premi;

Vista la domanda della società suddetta intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità assoluta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, nel testo debitamente autenticato, le condizioni per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità assoluta, adottate dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni, anonima «Atlante», capitale sociale L. 15,000,000, versate L. 5,400,000, con sede in Milano.

Roma, addì 12 aprile 1926

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1926.

Secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Palermo approvato con R. decreto 20 dicembre 1923;

Visto il primo elenco suppletivo approvato con R. decreto 10 aprile 1924;

Ritenuto che occorre provvedere mediante altro elenco suppletivo delle acque pubbliche alla rettifica o integrazione delle iscrizioni di vari corsi d'acqua compresi negli elenchi già approvati e alla inclusione in elenco di altri corsi precedentemente non iscritti;

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suaccennate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di 2° elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, coloro che vi hanno interesse hanno diritto di farvi opposizione e la provincia di Palermo potrà presentare le sue osservazioni.

L'ufficio del Genio civile di Palermo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° marzo 1926.

Il Ministro: GIURIATI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Schema di secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, vallone,* ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica colla quale sono conosciuti nella località.
Comunque determinato il limite fino al quale è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
7	Torrente Calabrò	Pollina	S. Mauro Castelverde - Geraci Siculo	Dallo sbocco a km. 1.500 a monte della confluenza col vallone Cubò, comprese le sorgenti Favara e minori che l'alimentano.
14 bis	Fosso Centomasi	Torrente dei Mulini	Castelbuono	Dallo sbocco alla scaturigine della sorgente omonima, essa compresa.
17	Rio Fra Paolo	Id.	Petralia Sottana	Dallo sbocco alle origini, compreso il gruppo di sorgenti omonime che l'alimentano.
18	Vallone Foguara	Id.	Id.	Id.
18 bis	Fosso delle sorgenti del Bevuto	Id.	Id.	Dallo sbocco alle scaturigini delle diverse sorgenti omonime, esse comprese.
19	Vallone Passo Canale	Id.	Castelbuono - Petralia Sottana	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti omonime che l'alimentano.
25	Vallone Favara	Castelbuono	Isnello	Per tutto il suo corso, compresa la sorgente che l'alimenta.
44	Torrente Roccella, Lino e Vallone Zubio e S. Calogero	Tirreno	Campofelice - Collesano	Dalla foce alle origini del vallone Zubio, compresa la sorgente Volpignano.
44 bis	Fosso della sorgente Capo d'Acqua o Favara di Collesano	S. Calogero	Collesano	Dallo sbocco alla scaturigine della sorgente, essa compresa.
46	Vallone della Mora	Roccella	Id.	Dallo sbocco nel torrente Roccella sino alle origini nella Serra Mongerrata comprese le sorgenti Mora, Cella e minori che l'alimentano.
50	Vallone Pocopane e di Grandi	Imera Settentrionale	Id.	Dallo sbocco alle origini nei due rami di Cozzo Frassino, compreso il gruppo di Sorgenti Frassino che l'alimentano.
52	Torrente Fichera	Id.	Caltavuturo - Collesano - Polizzi	Tutto il suo corso comprese le sorgenti di Scillato denominate Aguello, Bosco e Golfone e minori ed i gruppi di sorgenti Tacconi o Dirupo Bianco, Del Gorgo e minori.
55	Vallone S. Nicola o S. Cono	Fichera	Polizzi	Dallo sbocco alle origini compresi gruppi di sorgenti Grotticelli, Calcara Acqua Bongiorno, già Cirillo, Acqua di Ciresi, detta Capicelle, Curatolo e Masuzza, Acqua dei Collegi, Paperno e minori.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
55 *bis*	Fosso della sorgente Acqua dell'arena	S. Nicola	Polizzi	Dallo sbocco alla scaturigine della sorgente, essa compresa.
57 *bis*	Vallone Cuca	Rio Secco	Id.	Dallo sbocco alle origini, comprese tutte le sorgenti che l'alimentano.
57 *ter*	Vallone Acqua di Farace	Cuca	Id.	Tutto il suo corso, comprese le sorgive che l'alimentano.
57 *quater*	Vallone Madonna degli Angeli	Id.	Id.	Tutto il suo corso compresi i gruppi di sorgenti che lo alimentano.
58	Vallone Scalone Piscazzi	Rio Secco	Id.	Dalla confluenza nel Rio Secco alle origini, comprese le sorgenti Castagna e minori, sorgenti Cilio, della Pietrá, Sorgitore, Sambuca e minori
141	Fiume di Ficarazzi, di Scanzano o Vallone Lupo	Tirreno	Bagheria - Misilmeri - Palermo - Morineo - Monreale	Tutto il suo corso, comprese le sorgive Risalaini e Misilmeri.
144	Vallone Acqua di Maso, Marvallo e Zolla del Prato	Scanzano - Ficarazzi	Palermo - S. Cristina Gela - Piana dei Greci	Tutto il suo corso, comprese le sorgive di Maso e Parco Vecchio.
146	Vallone di Raffi	Ficarazzi	Palermo	Dallo sbocco alle sue sorgive, queste comprese.
148 *bis*	Vallone Casale	Landro	Belmonte - Mezzagno	Dallo sbocco alle origini comprese le sorgive Landro e Casale.
152	Vallone della Madonna	Ficarazzi	Misilmeri	Tutto il suo corso, compresa la sorgiva Passo della Noce.
152 *bis*	Sorgente Favarà di Villabate	Tirreno	Palermo	Sorgiva. (Non è più rintracciabile il fosso naturale dello scolo, perchè da tempo immemorabile le acque sono canalizzate ed usate per irrigazione.
152 *ter*	Sorgenti di S. Ciro o Mare Dolce	Oreto	Id.	Id. Id.
154	Vallone Piano di Maglio e Fico	Fiumelato di Meccina (Oreto)	Parco	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgive che l'alimentano.
156	Vallone Parco	Piano di Maglio	Id.	Dallo sbocco allo origini, compresa la sorgiva Parco.
156 *bis*	Vallone Tre Pertusi	Meccina	Id.	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgive Fontana Rossa e minori.
157	Vallone Reali Celsi, valloni Garrone o Strasatto	Id.	Monreale	Dallo sbocco alle origini nei diversi rami, comprese le sorgive Alloro e minori.
158	Vallone Caculla e S. Elia	Meccina (Oreto)	Id.	Dallo sbocco alla strada Monreale-Partinico, comprese le sorgive S. Elia, Api e Giacalone e le vallette che ve le adducono.

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
159	Canale della Monaca e Valle Corta	Oreto	Monreale	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgive S. Rosalia, Favara e minori.
159 *bis*	Vallone di Badame a Vadduneddu	Id.	Palermo - Monreale	Tutto il suo corso, comprese le sorgive che l'alimentano.
160	Canale di Passo di Rigano	Tirreno	Palermo	Tutto il suo corso, compreso il gruppo delle sorgenti del Gabriele e minori.
161	Vallone Paradiso	Passo di Rigano	Palermo - Monreale	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgive di S. Martino e minori.
175	Fiume Poddastri, vallone Sardo Platti	Nocella	Partinico - Borgetto	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti Platti che lo alimentano.
176	Fosso della Gallinella o torrente Margi e Rio Mirto	Tirreno	Balestrate - Partinico - Monreale	Tutto il suo corso, compreso il gruppo di sorgenti Mirto e minori che l'alimentano.
181	Fiume Jato	Gianguardara	Monreale - S. Giuseppe - Jato	Tutto il suo corso, compresi i gruppi di sorgenti che l'alimentano, Signora, Giambrone, Dammusi e minori, gruppi di sorgenti Chiusa, Colicchio, Ginestra, Paviglione e minori.
182	Vallone Cannavera	Jato	Monreale	Dallo sbocco alle origini in ciascuno dei due rami in cui si biforca, comprese le sorgenti omonime sia inferiori che superiori che l'alimentano.
183	Vallone Procura	Id.	Monreale	Dallo sbocco alle origini in ambo i rami in cui si biforca, inclusa la sorgente Procura Alta, Procura Bassa e minori.
216	Vallone Malvello o Torre dei Fiori	Belice destro	Monreale - Corleone	Dallo sbocco alle scaturigini, comprese le sorgenti Malvello, Patria, Calatrasi e minori.
262	Vallone Giulfo	Sosio	Chiusa - Sclafani - Bisacquino	Dallo sbocco alle origini nei due rami che scendono da casa Licia a casa La Cattiva, compreso il gruppo delle sorgenti S. Venera.
266	Vallone Raia	Id.	Bisacquino - Prizzi	Dallo sbocco alle origini, compresa la sorgente omonima.
271	Vallone Morici	Id.	Prizzi - Palazzo Adriano	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti omonime.
275 *bis*	Vallone S. Benedetto	Id.	Palazzo Adriano	Id.
277	Vallone di Gebbia	Magazzolo	Id.	Dallo sbocco alle origini, compresa la sorgente Gebbia. (È comune per lungo tratto con la provincia di Girgenti, a partire dallo sbocco e vi figura nello elenco).

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE O SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
281	Torrente S. Pietro o Lico Platani	Lico Platani	Castronovo di Sicilia	Dallo sbocco sino al confine di provincia e comprese le sorgenti del Fanaco S. Andrea, Liste di Sciacca, Favara e minori. (Passa in provincia di Girgenti ove ha le origini e vi figura nello elenco).
281 *bis*	Vallone della Fiera	S. Pietro o Lico Platani	Castronovo di Sicilia	Dallo sbocco alle origini, compresa la sorgente Fonte Regio.
281 *ter*	Vallone dei Molinelli	Id.	Id.	Dallo sbocco all'abitato di Castronovo, compresa la sorgente Fonte Rabato.
285	Vallone Rafalzafi	S. Pietro	Id.	Dallo sbocco alla origine, compreso il gruppo di sorgenti che l'alimentano.
310	Fiume Imera Meridionale o di Petralia	Mare di Sicilia	Petralia Soprana e Petralia Sottana	Dal punto ove passa in provincia di Caltanissetta, alla confluenza del vallone di Monaco col Rio che scende da Rocco di Vazzolino, comprese le sorgive Cuiovia, Fontana Maurigi, gruppo denominato Case vecchie e minori e fossi e valloncelli che ve le adducono. (Traversa lo appezzamento isolato della provincia di Caltanissetta, comune di Resuttana, indi dopo avere servito per breve tratto da confine, passa definitivamente in quella provincia al Balzo delle Arre, dove riceve il Salso e continua col nome di Imera o Salso. Figura nell'elenco di detta provincia).
319	Vallone Maimone, Rio Calcarelli e vallone Pomo	Petralia (Imera)	Petralia Sottana	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti Pomo, Istuzzo e minori che le alimentano.
320	Rio Ipso	Maimone	Petralia Sottana	Dallo sbocco alla R. Trazzera Polizzi-Petralia, comprese le sorgenti che l'alimentano.
320 *bis*	Vallone Margi	Ipso	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti Margi e Gisa, esse comprese.
321	Vallone Vaccaro e della Colla	Petralia (Imera)	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti della Colla, esse comprese.
322 *bis*	Vallone Scopa l'Acqua	Id.	Petralia Soprana	Dallo sbocco alle origini.
322 *ter*	Vallone Gorgonero	Id.	Id.	Dallo sbocco alle origini, comprese le sorgenti Gorganero e Scorsone.
322 *quater*	Vallone Pietruso	Id.	Petralia Sottana	Dallo sbocco alle sorgenti presso le origini, esse comprese.

DECRETO PREFETTIZIO 7 aprile 1926.
Proroga di poteri del Commissario straordinario di San Giuseppe Vesuviano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER LA PROVINCIA DI NAPOLI

Visto il R. decreto 17 settembre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano e nominato Regio commissario il sig. cav. Gerardo Troianiello;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1926, n. 8237 Gab., col quale i poteri del predetto Commissario furono prorogati di tre mesi;

Ritenuto che tuttora perdurano i motivi pei quali si rese necessaria l'ulteriore permanenza del Regio commissario, dato che la situazione dei partiti locali e la necessità di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi consigliano di soprassedere ancora per qualche tempo alla convocazione dei comizi elettorali;

Considerato che il Consiglio comunale di San Giuseppe Vesuviano è stato sciolto due volte nel periodo di due anni, e precisamente coi Regi decreti 3 aprile 1924 e 17 settembre 1925;

Visto l'art. 323 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Veduta la circolare Ministeriale n. 159000 del 15 marzo 1924;

Decreta:

I poteri del Regio commissario del comune di San Giuseppe Vesuviano sono prorogati di altri sei mesi, e cioè fino al 10 ottobre 1926.

Napoli, addì 7 aprile 1926.

p. *L'Alto Commissario*: DE BLASIO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 82

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 13 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	85 81	Belgio	95 09
Londra	120 865	Olanda	9 98
Svizzera	480 01	Pesos oro (argentino)	22 55
Spagna	353 71	Pesos carta (argent.)	9 92
Berlino	5 92	New-York	24 826
Vienna (Shilling)	3 515	Belgrado	43 75
Praga	73 77	Budapest (Pengkos)	0 035
Romania	10 30	Russia (cervonetz)	127 786
Dollaro canadese	24 86	Oro	479 02

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 275
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 —
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 525

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Modificazioni al concorso per n. 400 posti di allievi sergenti piloti di aeroplano ed idrovolante.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Visto il R. decreto legge 10 maggio 1925, n. 1150;

Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1925 che approva la notificazione di concorso per n. 400 posti di allievi sergenti piloti di aeroplano ed idrovolante nella Regia aeronautica;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Alla notificazione di concorso approvata col suddetto decreto Ministeriale 25 novembre 1925 sono apportate le seguenti modifiche.

I commi *a*) e *c*), di cui all'art. 2, sono sostituiti dai seguenti:

« *a*) compiano o abbiano compiuto il 18° anno di età al 31 dicembre 1926;

« *c*) posseggano il seguente titolo di studio: passaggio dalla 2ª alla 3ª classe tecnica, dalla 4ª alla 5ª ginnasiale, dalla 3ª alla 4ª classe d'istituto di 1° grado o titolo equipollente, se aspiranti allievi sergenti piloti con la ferma di 4 o 6 anni ».

Il 2° capoverso dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« La domanda deve essere presentata non oltre il 30 giugno corredata dai seguenti documenti in carta semplice ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 23 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.